

## IL PARROCO ALLA LUCE DEL DIRITTO ORIENTALE VIGENTE E DEL CIC

La promulgazione del Moto Proprio '*Cleri sanctitati*' e il Moto Proprio '*Postquam Apostolicis Litteris*', che comprendono tutti insieme 813 canoni, e corrispondono al libro secondo del Codice di Diritto Canonico con 645 canoni, dovevano destare un fervido risveglio nello studio del Diritto Canonico Orientale, o per lo meno un più vivido e più generale interessamento a questa manifestazione di feconda e perenne vitalità della Chiesa Cattolica; se è vero che il Diritto rappresenta una tra le più alte manifestazioni di vita pubblica e sociale.

Ora, che la Chiesa di Gesù Cristo sia una società *giuridicamente* perfetta divinamente istituita, e perciò stesso in suo ordine suprema ed indipendente da ogni potestà umana, si poteva pur mettere in dubbio o senz'altro negare da certe cattedre asservite a preconcetti mille volte travolte dalla forza della verità e dalla storia; si poteva pur affettare una sarcastica indifferenza per tutto quanto riferisce alla Chiesa, si poteva anzi sostenere tra facili applausi che le norme ecclesiastiche non potevano attribuirsi, senza una grave profanazione, il nome sacro di *Diritto*. Dunque la Chiesa, questa società più antica delle società politiche o nazionali, perchè essa sola ha venti secoli di storia, la più giovane e la più vitale, perchè essa sola possiede la verità che non si supera, che non invecchia, che non si esaurisce, è la garanzia della perennità indefettibile; la più feconda perchè possiede essa sola il seme dei martiri, dava nuovo assetto giuridico alla sua vita sociale, incanalando la multiforme ed esuberante fecondità della sua vita in una forma di disciplina più rispondente alle nuove esigenze degli Orientali. E così non fu soltanto il Clero Orientale e Latino ad interessarsi alla nuova codificazione, ma il laicato e principalmente furono, come è naturale i cultori di Diritto.

Così incominciava la nuova letteratura canonica Orientale, la quale, in ormai 7 anni, andava ogni dì crescendo, se non proprio arricchendosi.

Non è nostro proposito passare qui in rassegna tutto quanto si è già pubblicato intorno il Codice di diritto Orientale. Qui soltanto ci preme di fare rilievo di particolare interesse.

La parte più importante della Codificazione del Codice Orientale è certamente quella che riguarda *le persone*. Questa corrisponde al libro

secondo del Codice di Diritto Canonico. Osserviamo, che in questa parte le norme stabilite nel Codice Orientale sono differenti da quelli del Codice di Diritto Canonico. Il Codice Orientale in questa parte (come anche nelle altre) segue il Diritto Canonico perchè lo scopo della Codificazione è fare nei limiti del possibile un solo Codice per tutta la Chiesa universale. Infatti il S. Padre Pio XII, nella promulgazione del M.P. 'Cleri sanctitati' dice 'Hoc legum corpore edito aliquando *et cum Codice Iuris Canonici conlato*, magna profecto eluxisset similitudo ac vel etiam aequitas canonum atque institutorum pro universa Catholica Ecclesia'<sup>1</sup>. Questo però non lo possiamo affermare riguardo a questa parte. Infatti esiste una varietà di istituzioni particolari nella legislazione Orientale p.e. Patriarca, Exarca ecc. che nel Codice di Diritto Canonico mancano. Poi anche nelle istituzioni identiche troviamo differenti aspetti e determinazioni. Per esempio, secondo la disciplina Orientale una persona è maggiorenne quando compie 18 anni;<sup>2</sup> una persona morale non può essere mai parroco;<sup>3</sup> la parrocchia non può essere unita ad una persona morale;<sup>4</sup> e così si parla di 'eparchia' invece di 'diocesi' di 'Hierarcha' per 'Ordinario' di 'Exarca' di 'Synodo permanente' ecc.

A noi interessa la legislazione che riguarda il parroco essendo lo scopo principale del nostro lavoro. Perciò intendiamo paragonare questa parte con quella del Codice di Diritto Canonico. Per riuscire noi dividiamo i canoni che trattano del parroco in tre categorie:

- (1) Canoni del Codice Orientale che sono uguali a quelli del CIC;
- (2) Canoni che si differenziano dal CIC;
- (3) Canoni che non hanno corrispondenza nel CIC.

*Prima categoria.*

Codice Orientale	Codice di Diritto Canonico
c. 499 . . . . .	c. 458
c. 504 . . . . .	c. 463
c. 505 . . . . .	c. 464
c. 508 . . . . .	c. 467

<sup>1</sup> AAS, XLIX(1957), 434.

<sup>2</sup> M.P. 'Cleri sanctitati', can. 17, § 1.

<sup>3</sup> M.P. 'Cleri sanctitati', can. 489, § 1 e 2.

<sup>4</sup> M.P. 'Cleri sanctitati', can. 490.

c. 509 .....	c. 468
c. 510 .....	c. 469

*Seconda categoria.*

c. 489, § 1, § 3, § 4 .....	c. 451
c. 490, § 1, 1 .....	c. 452
c. 493 .....	c. 453
c. 494 .....	c. 454
c. 496 .....	c. 455
c. 497 .....	c. 456
c. 498 .....	c. 457
c. 500 .....	c. 459
c. 501 .....	c. 460
c. 502 .....	c. 461
c. 503 .....	c. 462
c. 506 .....	c. 465
c. 507 .....	c. 466
c. 511, § 1, 2, 3, § 5 .....	c. 470

*Terza categoria.*

c. 489 2. ....	—
c. 490 1, 2, 3, 2 .....	—
c. 491 .....	—
c. 492 .....	—
c. 495 .....	—

Ci fermiamo brevemente su quei canoni soltanto che non hanno corrispondenza col CIC.

Prima di tutto nella definizione data dal M.P. 'Cleri sanctitati' nel can. 489, l'espressione 'Ordinarii loci' del CIC, è stata cambiata in quella di 'Episcopi', questo perchè dove sono le parrocchie ivi deve essere il Vescovo, e dove non c'è il Vescovo ma un'altro Gerarca del luogo, p.e. un Esarca, le unità pastorali si chiamano quasi-parrocchie, e il loro rettore si chiama quasi-parroco.<sup>5</sup>

Dappertutto in Oriente si trova l'istituzione dei parroci e delle parrocchie, ma l'organizzazione differisce abbastanza da quella di diritto latino. L'Oriente non conosce le parrocchie unite 'pleno iure' con una persona morale.<sup>6</sup> Ora questa unione con una persona morale è ammessa.

<sup>5</sup> M.P. 'Cleri sanctitati', can. 160, § 3.

<sup>6</sup> Cf. Coussa, Epitome 1, n. 306.

ma in questo caso il vero parroco a cui la parrocchia è affidata non è la persona morale, come nel diritto latino, ma la persona investita dell'ufficio. Tale pratica sembra più conforme al principio dell'unione più stretta dei poteri ecclesiastici con il carattere sacro dell'Ordinazione.<sup>7</sup>

L'ufficio del parroco è di per se ufficio stabile, sebbene in diverso grado: alcuni parroci infatti, come tutti i quasi-parroci, sono amovibili; però ad normam iuris.<sup>8</sup> Altri parroci invece sono inamovibili, cioè non possono rimuoversi che per cause e forme stabilite dalla legge. Il Vescovo può rendere inamovibili parroci amovibili, 'auditis consultoribus eparchialibus' ma non viceversa senza osservare le prescrizioni del can. 260 § 1, n. 2f; e senza il beneplacito apostolico. Finora questi parroci inamovibili esistevano presso i Ruteni e presso tutti gli Orientali i parroci erano amovibili 'ad natum' del Vescovo.

Il legislatore in questo canone al principio riporta il canone 454 del CIC, però tiene conto delle parrocchie e quasi-parrocchie che non hanno una dote sufficiente e questi possono essere conferiti 'ad nutum'. Però il can. 495 fa obbligo al Gerarca di procurare per queste parrocchie e quasi-parrocchie 'quamprimum' una dote conveniente.<sup>9</sup>

Quanto alla nomina del parroco, il diritto di farla spetta al Vescovo. Si riprovano tutte le vigenti consuetudini contrarie, restando salvo il diritto per patronato già costituito. Il privilegio di elezione menzionato nel CIC è escluso. Perciò il n. 2 del can. 455 del CIC, che riguarda la conferma o l'istituzione del parroco è stata omessa nel Codice Orientale.

Il can. 501 prescrive nel § 1 che nessuno può essere parroco di due parrocchie, amenochè non siano realmente unite in perpetuo; nel § 2 che viceversa ogni parrocchia non debba avere che un parroco solo, esorta il Gerarca del luogo che la consuetudine contraria a questo proposito verrà rimossa 'prudenter'. Perciò ci sembra poter osservare che anche più parrocchie, realmente distinte, possono pure avere in comune la chiesa, nella quale, quindi, potrebbero sussistere distinti benefici parrocchiali, non essendo, per se, elemento essenziale della parrocchia l'averne un tempio o chiesa propria. E vero che questa è un'anomalia, e non risponde punto allo spirito del M.P. Ad ogni modo, data da una parte la necessità di non diminuire gli attuali benefici parrocchiali, data dall'altra la impossibilità di costruire subito tante chiese quanti

<sup>7</sup> M.P. 'Cleri sanctitati', can. 490, § 1, 2, 3 § 2.

<sup>8</sup> M.P. 'Cleri sanctitati', can. 494, & 1.

<sup>9</sup> M.P. 'Cleri sanctitati', cc. 494-495.

sono i benefici, non ci sembra inopportuno suggerire che, *donec melius provideatur*, ridurre questi poli-parroci in collegi lasciando ad uno solo la cura parrocchiale ad normam can. 490. Anzi crediamo che si possa *provideatur*, ridurre questi poli-parroci in collegi lasciando ad uno solo la cura parrocchiale ad normam can. 490. Anzi crediamo che si possa lasciare più benefici parrocchiali nella stessa chiesa, dividendo però i limiti del territorio e assegnando a ciascuno la cura esclusiva di ciascuna parte. Anche così si sarà osservato il prescritto del can. 501 § 2 'In eadem paroecia unus tantum debet esse parochus': nulla infatti vieta di interpretare la parola *paroecia* come beneficio e territorio parrocchiale a norma del can. 160 § 1 del M.P. 'Cleri sanctitati', tanto più che nel § 1 del medesimo can. 501, § 2 se ne limita il significato al *titolo* o beneficio parrocchiale; e niente obbliga a intendere qui *paroecia* per *ecclesia paroecialis*. Così opiniamo, salvo sempre miglior giudizio.

R. GAUCI O.F.M. CONV.